

Rassegna Stampa

di Mercoledì 22 settembre 2021



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
4	Il Sole 24 Ore	22/09/2021	"APPALTI, PIU' SPAZIO ALLE PMI" (G.Santini)	3
1+35	Italia Oggi	22/09/2021	FOTOVOLTAICO CON SUPERBONUS ANCHE SE INSTALLATO SU UN EDIFICIO DIVERSO DA QUELLO... (F.Poggiani)	5
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
1	Il Sole 24 Ore	22/09/2021	OPEN FIBER, CDP RASSICURA LA UE: PER ORA NIENTE RETE UNICA (L.Serafini)	6
Rubrica Politica				
1	Il Sole 24 Ore	22/09/2021	DALLA MEDIAZIONE ALLE UDIENZE VELOCI, ECCO LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE	8
Rubrica Altre professioni				
38	Italia Oggi	22/09/2021	COMMERCIALISTI, ELEZIONI SENZA GREEN PASS	14
39	Italia Oggi	22/09/2021	DENTISTI, SOCIETA' IN LIBERTA' (A.Grifone)	15
39	Italia Oggi	22/09/2021	ORDINI, DATI FORMAZIONE ENTRO IL 31/10	16
Rubrica Pubblica Amministrazione				
4	Il Sole 24 Ore	22/09/2021	BANDO PNRR, DOMANDE BOOM MA DOMINANO I GIURISTI (G.Trovati)	17

«Appalti, più spazio alle Pmi»

Le proposte. Unindustria: qualificare la spesa pubblica, aprire il mercato. Ferraris: il gruppo Fs traina l'intera filiera, ai fornitori 13 miliardi l'anno. Giovannini: servono campioni nazionali, al via la Pnrr Academy per professionalizzare le stazioni appaltanti

Giorgio Santilli

Torna ad accendersi il dibattito sul sistema degli appalti pubblici. A rilanciarlo - in chiave di politica industriale oltre che di regole - è Unindustria, associazione confindustriale delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con un evento che ha posto la priorità di una maggiore partecipazione delle Pmi al public procurement. Il presidente Angelo Camilli ha però rimarcato anche altre esigenze: la digitalizzazione dell'intero processo per garantire trasparenza ed efficienza; la qualificazione delle stazioni appaltanti, norma già presente nel codice appalti e mai attuata; la piattaforma digitale dei bandi di gara per garantire un più equo accesso alle informazioni; la necessità che le norme di legge abbiano attuazione immediata; la partecipazione di rappresentanti tecnici di stazioni appaltanti e imprese ai tavoli dove si scrivono le norme. Più in generale l'obiettivo è una maggiore «qualità della spesa pubblica». Camilli ha ricordato che «la quota di appalti aggiudicata alle Pmi in Italia è al 14,35% contro una media Ue del 51% e una quota della Germania del 64%». I vicepresidenti Fulvio Bianchi e Alberto Tripi hanno segnalato rispettivamente la soglia critica di un milione di euro sopra la quale le Pmi non vanno e il ruolo trainante dell'Irc, in chiave di modernizzazione dell'intero settore.

Dall'incontro sono arrivate numerose risposte. Luigi Ferraris, ad delle Fs, esalta l'integrazione dell'intera filiera sottolineando «il ruolo strategico» delle grandi imprese anche nel traino delle Pmi. «Nel 2020 - ha detto - il gruppo Fs ha sostenuto una spesa per fornitori di oltre 13 miliardi, di cui l'89% attribuibile a fornitori che generano reddito e op-

portunità di lavoro sul territorio. Il gruppo Fs aspira a trainare la filiera industriale, abilitando la competitività dei fornitori, anche in termini di sostenibilità». L'impegno di Fs va anche «a mitigare vincoli che potrebbero compromettere la riuscita del Pnrr, supportando gli appaltatori per ottenere anticipazioni contrattuali e rilascio delle garanzie previste dal codice appalti».

Il vicepresidente di Ance, Edoardo Bianchi, chiede trasparenza e pubblicità delle gare: serve un emendamento al Dl infrastrutture che obblighi le stazioni appaltanti, in casi di procedura negoziata, a pubblicare il bando. «Questo consentirebbe alle imprese di proporre la propria partecipazione in Associazione temporanea di impresa, che è invece esclusa se le carte le dà la stazione appaltante. Dobbiamo favorire una maggiore rotazione nell'affidamento dei contratti».

Attenzione, però, a non restare prigionieri di regole astratte: per l'ad di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, non bastano norme che impongono sulla carta la riduzione dei tempi dei processi autorizzativi, ma serve sottoporre a verifica i risultati prodotti. «I tempi reali per approvare i progetti - ha detto - non sono i 90 giorni ipotizzati dalla norma ma 25 mesi».

Altro tema decisivo, la qualificazione delle stazioni appaltanti. Gustavo Piga (Tor Vergata) propone «la carriera professionale dell'acquirente pubblico» e contesta la governance attuale del sistema appalti. «Non serve - ha detto - la riduzione a 35 aggregatori su scala regionale. Piuttosto un percorso di aggregazione delle stazioni appaltanti a livello provinciale che consenta di soddisfare le esigenze del territorio». Una risposta è venuta dall'ad di Consip, Cristiano Cannarsa, forte della crescita progressi-

va degli importi messi in gara (18,2 miliardi nel 2021): «Per essere un centro di competenza, si devono avere flussi elevati di attività». Per il presidente di Anac, Giovanni Busia, servono l'allargamento dei confini regionali degli attuali aggregatori, specializzazione funzionale e competizione fra stazioni appaltanti. Il modello Leonardo è stato raccontato dal chief procurement officer della società, Giacinto Carullo: al di là dei vincoli formali, servono programmi di crescita della supply chain, con particolare attenzione proprio alle piccole imprese.

Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha ricordato di aver puntato molto sulla professionalizzazione delle stazioni appaltanti e ha annunciato che a giorni partirà la «Pnrr Academy», con lo scopo di formare i Rup. Sulle imprese, non basta il piccolo: serve il rafforzamento «delle medie e grandi imprese per formare nuovi campioni nazionali», fondamentali anche per trainare l'intera filiera.

Giovannini ha anche replicato al Sole 24 Ore che aveva raccontato la preoccupazione di alcuni commissari alle grandi opere per la mancanza di proprie strutture tecniche e le difficoltà di decollo della macchina del Pnrr. «Non ho mai ricevuto la lettera da parte dei commissari preoccupati», ha precisato il ministro. Al Sole 24 Ore risulta che varie comunicazioni, scritte e orali, siano arrivate al gabinetto del ministro da commissari preoccupati della situazione. Giovannini ha comunque rassicurato, a margine del convegno, su uno dei motivi critici: i ritardi nella nomina del comitato speciale del Consiglio superiore lavori pubblici, decisivo nella corsia veloce di approvazione dei progetti Pnrr. «I nomi sono pronti», ha detto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

14,35%

LE GARE VINTE DALLE PMI

Camilli ha ricordato che «la quota di appalti aggiudicata alle Pmi in Italia è al 14,35% contro una media Ue del 51% e una quota della Germania del 64%»



ANGELO CAMILLI (UNINDUSTRIA)

Tra le priorità indicate dal presidente di Unindustria Lazio, la digitalizzazione dell'intero processo degli appalti per garantire trasparenza ed efficienza



ENRICO GIOVANNINI
Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili



LUIGI FERRARIS
Amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato

IMAGOECONOMICA



Non solo regole. Torna ad accendersi il dibattito sul sistema degli appalti pubblici



159329

110% AD AMPIO RAGGIO

Fotovoltaico con superbonus anche se installato su un edificio diverso da quello ristrutturato

Poggiani a pag. 35

Nuove risposte dalle Entrate. Ok al superbonus all'ente religioso iscritto al registro Onlus

Fotovoltaico, il 110% non sfugge

Il bonus anche per pannelli posizionati su immobili diversi

DI FABRIZIO G. POGGIANI

L'ente religioso iscritto al registro delle Onlus rientra fra i soggetti che possono beneficiare del superbonus del 110%. L'installazione di un impianto fotovoltaico fruisce della stessa detrazione anche nell'ipotesi in cui i pannelli solari siano posizionati su di un immobile diverso da quello oggetto degli interventi, sempre che tale ulteriore immobile risulti di proprietà del beneficiario dell'agevolazione.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti su ulteriori fattispecie (risposte 614 e 615) aventi a oggetto la detrazione maggiorata del 110%, di cui all'art.119 del dl 34/2020, convertito con modificazioni nella l. 77/2020 e l'opzione per la cessione o lo sconto della detrazione, di cui al successivo art.121.

Con una prima risposta (n. 614/2021), l'Agenzia è intervenuta sul caso di una installazione di impianti solari fotovoltaici su una falda del tetto dell'edificio adiacente. Il contribuente istante ha dichiarato di aver intenzione di realizzare un intervento di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare detenuto in comodato d'uso, re-

golarmente registrato; come intervento trainato viene indicato, appunto, l'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell'abitazione ma con i pannelli collocati sulla falda del tetto dell'edificio adiacente all'edificio oggetto dell'intervento complessivo. Quindi, il contribuente chiede se può fruire della detrazione maggiorata del 110% per un impianto con pannelli solari installati sull'altra falda del tetto, in relazione al rispetto di disposizioni e regolamenti edilizi locali. Sul punto, le Entrate ricordano che l'intervento, come trainato, è destinatario del 110% se eseguito congiuntamente agli interventi di isolamento delle superfici o di sostituzione degli impianti di climatizzazione o di adozione di misure antisismiche, sempre che vi sia anche la cessione dell'energia non utilizzata al Gestore dei servizi energetici (Gse) con le modalità indicate al comma 3, dell'art.13 del dlgs 387/2003. La detrazione, com'è noto, è estesa anche all'installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo, nel rispetto di determinati limiti ma, sulla questione, richiamando la circolare 30/E/2020, l'agenzia ricorda che l'installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata anche se è effettuata sulle parti comuni di un con-

dominio o sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio o sulle pertinenze dei citati edifici, con la conseguenza che la detrazione del 110% risulta spettante anche nel caso in cui l'installazione sia eseguita in un'area pertinenziale dell'edificio in condominio, come per esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto o su strutture pertinenziali degli edifici. Atteso quanto sopra, quindi, per l'Ade, posta la presenza dell'intervento trainante, il rispetto delle disposizioni e degli adempimenti, il contribuente può fruire del 110% anche nel caso in esame con l'installazione eseguita su un edificio diverso da quello degli interventi agevolati. Con la successiva risposta (n. 615/2021), l'Agenzia è intervenuta nell'ambito di un ente ecclesiastico, iscritto attualmente nel registro delle Onlus, di cui al comma 9, dell'art.10 del dlgs 460/1997 che ha intenzione di eseguire alcuni interventi di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica sugli immobili impiegati nelle attività istituzionali svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità sociale, di cui alla lett. a), comma 1 del citato art.10; l'ente ha chiesto se può fruire della detrazione maggiorata e la conferma dell'assenza della necessità di stipulare un contratto di com-

dato e di una dichiarazione attestante l'utilizzo degli immobili. Si ricorda che l'ente religioso, iscritto al registro delle Onlus, rientra fra i soggetti che possono beneficiare del superbonus 110% e che, nel caso di specie, l'ente religioso annovera nell'ambito delle attività previste dal proprio statuto, anche attività che rientrano nella fattispecie delle Onlus (ramo) e che gli immobili, sui quali sono eseguiti gli interventi edilizi, sono utilizzati nel ramo specifico (Onlus) per il perseguimento delle finalità sociali e nei settori espressamente indicati dal citato art. 10, tenendo una contabilità separata ai sensi dell'art. 20-bis del dPR 600/73. L'ente ecclesiastico, quindi, può fruire delle agevolazioni indicate, di cui art. 119 e 121 del dl 34/2020, poiché risulta rilevante che dalla contabilizzazione risulti che le unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati siano utilizzate esclusivamente per la parte afferente al ramo Onlus e, pertanto, non occorre stipulare né un comodato d'uso gratuito né sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva.



© Riproduzione riservata

159329

TELECOMUNICAZIONI

Open Fiber, Cdp rassicura la Ue: per ora niente rete unica

La notifica all'Antitrust Ue della cessione del 50% di Open Fiber da parte di Enel, la salita di Cdp al 60% del capitale e l'ingresso in minoranza di Macquarie avverrà a giorni. Cassa Depositi intanto rassicura l'Europa: per ora niente rete unica.

Serafini — a pag. 29

Fibra

Open Fiber, Cdp rassicura l'Ue:
«Per ora niente rete unica» — p.29

Open Fiber, Cdp rassicura l'Ue «Per ora niente rete unica»

Fibra

Entro settembre la notifica dell'ingresso di Macquarie: esclusi progetti con Tim

Il ruolo di Cassa, socio di Tim e di Open Fiber, sarà definito dal nuovo piano industriale

Laura Serafini

La notifica all'Antitrust di Bruxelles dell'operazione di cessione del 50% di Open Fiber da parte di Enel, la salita di Cdp al 60% del capitale della società della fibra e l'ingresso in quota di minoranza di Macquarie sarà fatta a giorni, con tutta probabilità entro la prossima settimana. La formalizzazione della richiesta di autorizzazione arriva a poco più di un mese dall'avvio della prenotifica del medesimo dossier alla direzione guidata da Marghrete Vestager. Uno scambio preliminare di informazioni servito a consentire alla Commissione di iniziare a valutare l'operazione e a chiedere informazioni sui risvolti più complessi del deal. Si inquadra in questo processo la richiesta di spiegazioni avanzata agli azionisti di Open Fiber a fine agosto nella quale si domandava se il deal per il quale si stava chiedendo l'autorizzazione fosse legato alla realizzazione della rete unica, con il merger tra Tim o

una parte delle attività di Tim con Open Fiber come ventilato nel memorandum of understanding siglato a fine agosto 2020 tra Cdp e Tim.

La risposta mandata a Bruxelles nei giorni scorsi è abbastanza indicativa. Cdp ha precisato che la richiesta di autorizzazione è limitata alle modifiche dell'assetto azionario e a nulla di più. Dunque nessun ulteriore passo verso la rete unica. Questa risposta toglie per il momento dubbi sul fatto che il deal sul passaggio proprietario possa essere funzionale a processo di integrazione successivo. Al momento, insomma, tutto questo non è sul tavolo e tantomeno deve entrare nel delicato processo autorizzativo al vaglio di Bruxelles, che ha già complessità di suo da dipanare.

A gestire e coordinare i rapporti con l'Antitrust europeo è direttamente Cdp, la quale ha suddiviso con Enel le incombenze procedurali legate ai via libera delle autorità e istituzioni coinvolte. Il gruppo guidato da Francesco Starace è incaricato di occuparsi del Golden power e apposita notifica per avere il nulla osta è già stata inoltrata a palazzo Chigi.

La strategia graduale, del passo dopo passo, sembra emergere anche per quanto riguarda la posizione che Cdp si troverà ad avere a valle dell'acquisizione: azionista di controllo con tutti i poteri di governance di Open Fiber. E al contempo, come ha rilevato Fdi in una lettera inviata alla Vestager, Cdp è azionista con il 9,8% del capitale di Tim, il suo presidente siede nel board di della società telefonica ed è stato eletto nella lista di

maggioranza presentata dal cda stesso che ha votato assieme a Vivendi, azionista di maggioranza di Tim con il 24% del capitale. Tutto questo mentre il governo ha deciso di mettere a gara la copertura in fibra delle aree grigie nelle quali le due società saranno chiamate a competere. Nonostante la prenotifica e l'avvio dello scambio di informazioni tra Cdp e l'Antitrust europeo non sarebbero emerse problematiche particolari sul ruolo di Cdp, anche perché essa è un socio solo finanziario di Tim. È quindi da escludere che possano emergere prescrizioni o addirittura impegni di Cdp per ridurre la presenza nel capitale di Tim, che peraltro si tradurrebbe nella cristallizzazione della minusvalenza implicita da circa 700 milioni di euro a carico della società guidata da Dario Scannapieco e in un fatale effetto depressivo sulle quotazioni di Tim. La questione della cessione non è al momento all'ordine del giorno. Altra cosa è la possibilità che Bruxelles caldeggi un alleggerimento della presenza di Cdp nel cda di Tim, o con una figura meno operativa o con un sistema di elezione diverso. Queste però sono soltanto ipotesi e per ora non vi è alcuna conferma che possano essere indicate prescrizioni di questo tipo. Quanto ai tempi per un via libera, dovrebbero essere al massimo due mesi dalla notifica, in tempo dunque per la scadenza del cda di Open Fiber, la presentazione del nuovo piano industriale e la nomina di una guida targata Cdp

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ANSA

Lavori in corso.
Per ora attorno a
Open Fiber l'unica
mossa riguarda
l'ingresso del
fondo australia
Macquarie

Il Sole 24 ORE

Dalla mediazione alle udienze veloci, ecco la riforma del processo civile

In Cina l'immobiliare schiacciato dai debiti: 3.500 miliardi di dollari

Il valore delle menti attive

Finanza & Mercati

Universal, Bolloré all'en plein: dallo spin off 1 miliardo in più

Open Fiber, Cdp rassicura l'Ue: «Per ora niente rete unica»

Alcatel-Is nello streaming in Italia: a fine ottobre il debutto di Pluto Tv

Il Sole 24 ORE

Open Fiber, Cdp rassicura l'Ue: «Per ora niente rete unica»

Alcatel-Is nello streaming in Italia: a fine ottobre il debutto di Pluto Tv

Dalla mediazione alle udienze veloci, ecco la riforma del processo civile

Giustizia

**Il Senato vota la fiducia
Mediazione su più materie
e con incentivi fiscali**

**Primo contatto tra le parti
sburocratizzato. Procedura
rapida per i casi più semplici**

Il Senato ha votato ieri la fiducia sulla riforma del Codice di procedura civile. È un passaggio chiave per il rispetto degli impegni assunti con il Pnrr: sia la riforma della procedura civile, ieri alla prima approvazione, e sia quella della procedura penale, il cui sì definitivo è atteso nelle prossime ore, devono essere approvate entro la fine dell'anno. Entro i cinque anni del Pnrr, la durata dei processi civili dovrà ridursi del 40%, a mille giorni contro i 1.800 attuali, mentre quella dei giudizi penali dovrà contrarsi del 25%.

Un deciso impulso viene dato alla mediazione con un pacchetto di misure fiscali per favorire l'accordo tra le parti, l'estensione a nuove materie e l'eliminazione della responsabilità contabile per colpa non grave dei funzionari della Pa. Sul piano della procedura, a differenza di quanto avviene oggi, la prima udienza sarà un passaggio tutt'altro che burocratico. Dovrebbero essere definiti in quel contesto l'oggetto della controversia e il quadro probatorio a sostegno delle tesi delle parti.

Negri e Marinaro — a pag. 2-3

IMPUGNAZIONI

**Stop all'appello
che non ha chance
Cassazione, spazio
al ricorso diretto**

ORGANIZZAZIONE

**Uffici del processo
con più risorse
per il supporto
ai magistrati**

FAMIGLIA

**Rafforzate le tutele
ai minori
Arriva il tribunale
per le liti familiari**

—servizi alle pagine 2-3



Processo civile più snello per tagliare i tempi del 40%

Il Senato vota la fiducia. Conciliazione e prima udienza rafforzate, cause di lavoro più rapide: il testo di una riforma cardine del Pnrr passa alla Camera per un ok rapido. In arrivo anche quella del penale

Giovanni Negri

Quella maggioranza ampia, che obbliga a trovare sempre nuovi e faticosi punti di equilibrio, ricordata ieri dalle dichiarazioni della ministra Marta Cartabia, ha votato nell'Aula del Senato la fiducia sulla riforma del Codice di procedura civile, che ora passa all'esame della Camera. Un passaggio chiave per il rispetto di un cronoprogramma coerente con gli impegni assunti in sede di Pnrr, per il quale sia la riforma della procedura civile, ieri alla prima approvazione, e sia quella della procedura penale, il cui sì invece definitivo è atteso nelle prossime ore, dovranno essere approvate entro la fine dell'anno. Quanto poi alla riduzione della durata dei processi concordata in sede europea, entro i 5 anni del Pnrr, quella dei giudizi civili dovrà contrarsi del 40% e del 25% quella dei procedimenti penali.

Per la responsabile giustizia del Pd e relatrice alla riforma, Anna Rosomando «abbattimento del pregresso, riduzione dei tempi dei processi, tribunale della famiglia e lettura della violenza domestica sono gli aspetti fondamentali della riforma del processo civile, insieme a risorse, innovazione e organizzazione». Mentre la sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina, 5 Stelle, ricorda che «tanti cittadini pagano quotidianamente il prezzo di processi lenti e macchinosi e attendono anni per una risposta di Giustizia. Pensiamo a quanto può durare una causa per rientrare in possesso di un immobile, al tempo necessario a vedersi riconosciuto un credito con sentenza, all'attesa per risolvere le controversie tra imprenditori per inadempimento, alle cause di lavoro».

I risultati si misureranno tra qualche anno, ma se per la riuscita della riforma è determinante la collabora-

zione di magistrati e avvocati, le premesse non sono incoraggianti. Perché la magistratura, con ripetute prese di posizione dei vertici dell'Anm, ha già espresso forti perplessità sull'eccesso di affidamento che il Governo ripone su misure come l'ufficio del processo o le modifiche al rito, e l'avvocatura ha da subito contestato il venire meno di diritti e garanzie per i cittadini, con un possibile effetto, oltretutto, di allungamento dei tempi di svolgimento dei processi.

La riforma, nei contenuti, costituisce un distillato di misure procedurali e organizzative che si è tradotto nell'innesto nell'originario disegno di legge delega presentato dall'allora ministro della Giustizia Alfonso Bonafede di un assai consistente pacchetto di emendamenti di fonte sia ministeriale sia parlamentare che ne ha profondamente cambiato i contenuti.

A partire dal deciso impulso dato alla mediazione, dove la più ampia disponibilità di risorse finanziarie ha permesso di mettere in campo un pacchetto di misure fiscali (l'impegno assomma a 4 milioni per il 2022 e a 60 milioni all'anno circa per il 2023-2025), tra esenzioni e crediti d'imposta, per favorire il più possibile la conclusione di accordi. Mediazione che si estenderà a una pluralità di nuovi contratti e, sul versante della pubblica amministrazione, ne spinge l'utilizzo facendo venire meno la responsabilità contabile per colpa (non grave) del funzionario che conclude l'intesa in sede stragiudiziale o giudiziale.

La negoziazione assistita viene poi estesa alle controversie di lavoro, anche se su questo punto da parte di Confindustria viene sottolineata la necessità che delle procedure telematiche possano usufruire anche le conciliazioni sindacali.

Sul piano della procedura, la versione finale del testo ha fatto cadere le iniziali decadenze e preclusioni

previste dagli emendamenti del ministero della Giustizia, per conservare invece la fisionomia di una prima udienza da intendere come passaggio tutt'altro che burocratico. Già in quel contesto, per esempio, favorito da uno scambio antecedente di comparse e memorie tra attore e convenuto, l'oggetto della controversia dovrebbe essere definito come pure il quadro probatorio a sostegno delle tesi delle parti. E se per i casi meno controversi sarà possibile una soluzione temporanea attraverso ordinanza, la riforma prevede anche a rendere stabili nel nostro ordinamento alcune delle novità sperimentate nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria, come la trattazione scritta.

Innovativa e indirizzata a prevenire l'insorgere di contenzioso è poi l'introduzione della possibilità per il giudice di chiamare in causa direttamente la Cassazione quando la questione è di particolare rilevanza, destinata a influenzare una pluralità di procedimenti e di natura giuridica.

Molto densa la parte dedicata al diritto di famiglia, dove si prevede una unificazione delle forme processuali, una riduzione dei tempi di svolgimento dei giudizi nei casi di violenza ai danni dei minori o del coniuge "debole", si valorizza la figura del curatore speciale a tutela del minore. È in questo campo del diritto che la riforma fa debuttare una delle più significative novità sul piano organizzativo, il Tribunale delle famiglie, destinato a sostituire il Tribunale dei minorenni, senza perdere la figura del giudice non togato, assommando le competenze civili e penali.

E sempre al piano organizzativo va ascritto il potenziamento dell'ufficio del processo, per il quale scade in questo ore il bando per la selezione dei primi 8.000 giuristi ingaggiati con contratto a termine e destinati a supportare l'ordinaria attività di amministrazione della giustizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I DUBBI ANM
I magistrati critici su strumenti come l'ufficio del processo, l'avvocatura su diritti e garanzie

Molto densa la parte dedicata al diritto di famiglia dove si prevede una unificazione delle forme processuali

1.800 giorni

DURATA MEDIA

La durata di un processo civile è di poco superiore a 1.800 giorni, con i primi due gradi di giudizio che durano rispettivamente 348 e 627 giorni



Riforma del processo civile.
La ministra della Giustizia Marta Cartabia

IL CONFRONTO
Tra tutti i Paesi (47) che fanno riferimento alla Corte europea dei diritti dell'uomo, l'Italia ha il primato delle condanne per i processi troppo lunghi

Le principali novità

Mediazione/1

Applicazione estesa a nuovi tipi di contratto

Estesa l'obbligatorietà della mediazione in via preventiva ai procedimenti in materia di contratti di agenzia, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura, fatti salvi i casi per i quali la legge preveda altre procedure obbligatorie di soluzione stragiudiziale delle controversie. Quando il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza l'accordo. In materia condominiale, legittimazione dell'amministratore ad attivare o aderire ai procedimenti di mediazione. L'eventuale accordo verbalizzato è poi sottoposto al voto dell'assemblea.

Mediazione/2

Incentivi fiscali per favorire l'accordo

In campo un nuovo set di incentivi fiscali. A venire innalzata da 50.000 a 100.000 euro è l'esenzione dall'imposta di registro del verbale di accordo. Inoltre, la riforma stabilisce che si dovrà prevedere la semplificazione delle disposizioni applicabili per la determinazione del credito d'imposta, riconosciuto alle parti in caso di successo della mediazione, commisurato all'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione. Si dovrà estendere il beneficio in questione anche alle spese sostenute dalle parti in relazione ai compensi degli avvocati, comunque nei limiti dei parametri forensi. Riconosciuto poi un credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio estinto a seguito di ricorso alla mediazione. Patrocinio gratuito esteso alle procedure di mediazione e negoziazione assistita.

Negoziazione assistita

Competenza anche per avvocati e consulenti

La negoziazione assistita, senza essere considerata condizione di procedibilità, si allarga alle controversie in materia di lavoro. Le parti potranno farsi assistere, oltre che dal proprio avvocato, anche dai consulenti del lavoro. Il relativo accordo sarà da considerare in regime protetto.

La negoziazione assistita in ambito familiare (separazioni consensuali, divorzi, modifica delle relative condizioni) potrà contenere anche trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori. Disciplinato l'utilizzo delle prove raccolte nel corso dell'attività di istruzione stragiudiziale nell'eventuale successivo giudizio civile, consentendo comunque al giudice, dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, di disporre la rinnovazione. Incentivati gli avvocati con la previsione di una maggiorazione non inferiore al 20% del compenso se fanno ricorso all'istruttoria stragiudiziale.

Processo di cognizione

Prima udienza non più burocratica

Sia pure smussata dal tema, indigesto all'avvocatura, di rigide preclusioni e decadenze, la riforma del processo di cognizione prevede una prima udienza che non sia un semplice passaggio burocratico, ma già una presa d'atto significativa dell'oggetto della controversia che attore e convenuto dovranno avere precisato nella fase preliminare attraverso uno scambio di documentazione.

Le parti dovranno presentarsi personalmente, nel corso dell'udienza di comparizione, per lo svolgimento del tentativo di conciliazione, prevedendo che la mancata comparizione personale senza giustificati motivi è valutabile dal giudice in termini di peso probatorio. Il giudice dovrà poi provvedere sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro 90 giorni.

Giudizio sommario

Procedura accelerata nei casi più semplici

In materia di diritti disponibili, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del

convenuto appaiono manifestamente infondate, si dovrà prevedere la possibilità da parte del giudice di pronunciare, su istanza di parte, ordinanza provvisoria di accoglimento della domanda, che sia provvisoriamente esecutiva. Conseguentemente, quando la domanda proposta dall'attore è manifestamente infondata, ovvero è priva di alcuni requisiti necessari nell'atto di citazione, si dovrà prevedere la possibilità da parte del giudice di pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa. Entrambi i tipi di ordinanza sono oggetto di impugnazione, non assumono la forma di giudicato e non possono essere prodotte in altri procedimenti civili.

Appello

Stop alle impugnazioni che non hanno chance

Dovrà essere dichiarata manifestamente infondata l'impugnazione che non ha possibilità di essere accolta; l'infondatezza è decisa con sentenza succintamente motivata, anche mediante rinvio a precedenti conformi, a seguito di trattazione orale. Da riformare anche il regime della provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di appello. La regola generale sarà quella dell'esecutività del provvedimento impugnato, fatti salvi i casi in cui il giudice ritiene, «sulla base di un giudizio prognostico», che l'impugnazione è manifestamente fondata oppure se ritiene che dall'esecuzione della sentenza possono derivare gravi e irreparabili pregiudizi. La delega specifica che, in relazione alle condanne al pagamento di una somma di denaro, il grave pregiudizio può consistere anche nella possibile insolvenza di una delle parti.

Cassazione

Rinvio del giudice su questioni ricorrenti

Al giudice di merito riconosciuta la facoltà di sottoporre, con ordinanza, direttamente alla Corte di cassazione la risoluzione di un quesito su una questione di diritto, sulla quale il medesimo giudice ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti. Questa possibilità è soggetta a tre condizioni:
a) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di

particolare importanza;
b) presenta gravi difficoltà interpretative;
c) può ricorrere in numerose controversie.
La Cassazione decide enunciando il principio di diritto con un procedimento da svolgersi in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa.

Lavoro

Trattazione prioritaria per i licenziamenti

Dovranno essere trattate in via prioritaria le cause di licenziamento, in cui è proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori per motivi di genere, potranno essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali disciplinati dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, stabilendo che la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, impedisce la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso. Il Governo dovrà poi provvedere a unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, introducendo anche una disciplina specifica per la fase transitoria.

Esecuzione

Vendita diretta da parte del debitore

Dovrà essere modificato il procedimento di espropriazione immobiliare prevedendo che il debitore possa essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione a vendere direttamente il bene pignorato, per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima, prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto. Inoltre il giudice dell'esecuzione dovrà ordinare la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni (dal momento del decreto di trasferimento in caso di immobile abitato).

Processo telematico

Stabilizzazione per le misure Covid

Nei criteri di delega prevista anche la messa a regime di alcune delle misure emergenziali sperimentate nei periodi più acuti dell'emergenza sanitaria. Per esempio, si prevede che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può o deve, in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pm e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

Nei procedimenti di separazione consensuale e di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando la volontà di non volersi riconciliare.

Organizzazione

Ufficio del processo con più risorse

Potenziato l'Ufficio del processo, con la previsione della sua istituzione anche in Cassazione e alla Procura generale della Cassazione. È in corso di svolgimento il bando per il primo blocco di assunzioni a termine negli uffici e la riforma chiarisce che gli addetti dovranno svolgere compiti di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale come lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione.

Famiglia

Rafforzate le misure di protezione dei minori

Molto densa la parte dedicata dalla riforma al diritto di famiglia, anche sotto il profilo organizzativo con la nascita del nuovo Tribunale della famiglia che andrà a sostituire quello dei minorenni, accorpando tutte le competenze in materia sia civili sia penali per affrontare in maniera più rapida i casi di violenza familiare, per esempio. Tra le misure, numerosissime, l'introduzione di un risarcimento danni a carico di un genitore nei confronti dell'altro, per violazione di misure decise dal giudice, con una quota anche giornaliera.

Tempi stretti e predeterminati per i casi di violenza o abbandono dei minori: l'esito del procedimento potrà essere in via preferenziale l'affidamento a familiari considerati idonei oppure, ma solo in casi residui, l'inserimento in case famiglia.

3,3 milioni

I PROCEDIMENTI PENDENTI

I processi civili ancora non definiti al 30 giugno 2020 in tutti gli uffici giudiziari, in aumento dello 0,3% in un anno

- 12%

LA MEDIAZIONE

Nel 2020 l'istituto conciliativo ha registrato una flessione. Complessivamente lo scorso anno le iscrizioni sono state 145.194

Commercialisti, elezioni senza green pass

Niente obbligo di green pass per accedere ai seggi delle elezioni dei commercialisti. In vista della tornata dell'11 e 12 ottobre, ad oggi, non risulta nessun vincolo di possesso della certificazione per gli elettori. A fare luce sull'argomento il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili nell'informativa n. 92/2021 diffusa ieri. Il Cndcec è intervenuto sulla base di alcune richieste di chiarimenti espresse dagli ordini locali all'indomani dell'approvazione del nuovo decreto.

Per prima cosa, il Consiglio nazionale afferma che "la fattispecie oggetto del quesito, ovvero la sussistenza dell'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 per l'accesso al seggio elettorale, non è espressamente contemplata dalla normativa vigente". La prima valutazione viene fatta sulla base dell'articolo 9 bis del dl 52/2021, il provvedimento che ha introdotto per la prima volta l'obbligo di green pass. "Dalle norme non risulta nessuna specificazione sulla questione elezioni degli ordini e obbligo di certificazione", si legge nell'informativa. L'analisi passa quindi al nuovo decreto (dl 127/2021), pubblicato ieri nella Gazzetta ufficiale n. 226; nel testo viene specificato come l'obbligo sia rivolto a soggetti che accedono in un luogo per svolgere una certa attività lavorativa. Gli elettori, invece, entreranno solo per votare quindi "allo stato attuale nessuna norma prevede per l'accesso al seggio costituito presso la sede dell'ordine il possesso del green pass". Attenzione particolare deve essere rivolta invece nel caso in cui il seggio corrisponda a uno dei luoghi indicati nel dl 52 in cui vige l'obbligo di certificazione per accedere. In quel caso, gli ordini dovranno verificare presso le strutture individuate se per l'accesso alle stesse sia richiesto il possesso del green pass. Nel caso in cui fosse necessario, gli ordini dovranno inviare agli iscritti una comunicazione di avvertimento. Il tutto, ovviamente, vale per quegli ordini che hanno deciso di optare per il voto in presenza. Quest'anno, come l'anno scorso, agli ordini era stata data la facoltà di scegliere anche la modalità da remoto. Fino al 23 settembre si potrà modificare la scelta.

—© Riproduzione riservata—



Secondo il Consiglio di stato l'esercizio non è un'esclusiva delle Stp

Dentisti, società in libertà

Attività legittima anche senza iscrizione all'albo

DI ALBERTO GRIFONE

Il Consiglio di stato (sentenza n.5756 del 2021) ha stabilito che deve ritenersi legittimo per una società odontoiatrica, anche se questa non sia iscritta all'ordine, esercitare l'attività (con conseguente autorizzazione sanitaria) purché le prestazioni siano erogate da un iscritto all'albo degli odontoiatri e le strutture siano dotate di un direttore sanitario. Con questa sentenza, palazzo Spada ha respinto l'appello proposto dalla Cao di La Spezia contro la sentenza del Tar, con cui era stata rigettata la richiesta di annullare l'autorizzazione sanitaria in capo a Dp 13 srl rilasciata dal comune di La Spezia ad un centro odontoiatrico (difeso dagli avv.ti Silvia Stefanelli e Giorgia Verlatto). La questione verteva intorno al fatto se una società non costituita in forma di Stp potesse gestire un centro che eroga prestazioni odontoiatriche. Ad avviso della Cao di La Spezia, una società di capita-

li non iscritta all'albo degli odontoiatri in quanto non dotata di forma giuridica di Società tra professionisti non avrebbe potuto svolgere l'attività riservata ad una attività professionale protetta.

Nel ricorso si lamentava il fatto che «il centro odontoiatrico in questione, integrando uno studio dentistico tradizionale destinato ad offrire l'opera propria dell'attività professionale protetta, sarebbe illegittimamente gestito da una società non costituita secondo il modello della società tra professionisti di cui all'art. 10 della legge n. 183/2011 e al dm giustizia 8.2.2013 n. 34, l'unico consentito dall'ordinamento per svolgere attività professionale protetta in forma societaria, nonché contro l'art.5, comma 2 del dlcpds n.233/46 così come modificato dall'art.4 della legge n.2/2018, che prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per poter esercitare, in qualunque forma giuridica». Non ha sposato l'interpretazione il Cds

il quale ha per contro ritenuto che «l'esercizio sia legittimato dall'art. 1 comma 153 della legge 4.8.2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), a mente del quale l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge». Secondo i giudici, la scelta del legislatore, attraverso l'articolo 1 comma 153 della legge sulla concorrenza, di indicare che le prestazioni odontoiatriche «siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge» e di prevedere che la struttura sia dotata

di direttore sanitario, sono elementi indiscutibili «di garanzia di idoneità della struttura», e di «tutela della concorrenza con la sicurezza che le prestazioni vengano rese da soggetti idonei» anche «in relazione al rischio di un esercizio abusivo della professione e di sfruttamento dell'opera intellettuale in forme non compatibili con la dignità e autonomia dei singoli professionisti». Ne consegue che il direttore sanitario diventa «il raccordo con l'albo professionale» a tutela della sicurezza del paziente. Infine, di nessun rilievo è stato ritenuto il punto secondo il quale esisterebbe una differenza tra «esercizio di attività odontoiatrica protetta», e «l'esercizio di attività più complessa e trascendente di quella protetta» in termini di autorizzazione sanitaria.



DAL CNDCEC**Ordini, dati
formazione
entro il 31/10**

Entro il 31 ottobre gli ordini locali dei commercialisti dovranno inviare al Consiglio nazionale i dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo degli iscritti per quanto riguarda il triennio 2017-2019. A comunicarlo, il Cndcec con l'informativa n. 91 del 20 settembre. Nella nota, il Consiglio nazionale ricorda come siano stati prorogati dal 31 dicembre 2019 al 30 settembre 2020 i termini utili per il conseguimento dei crediti formativi professionali richiesti per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento del triennio 2017-2019 (si tratta esclusivamente di quei crediti definiti «non utili» per la revisione legale). Il Cndcec ha inviato quindi agli ordini l'allegato con la scheda da compilare con all'interno tutti i dati relativi a iscritti e formazione.

ItaliaOggi | PROFESSIONI | 22-09-2021 | 39

Dentisti, società in libertà
Attività legittime anche senza iscrizione all'albo

LEGGI FACILE LEGGI CON NOI

Bando Pnrr, domande boom ma dominano i giuristi

Reclutamento Pa

Per 500 posti sono 34mila le candidature; il 42% concentrato in area giuridica

Gianni Trovati

ROMA

Il bando per reclutare i 500 tecnici che animeranno il cuore della macchina del Recovery Plan fa il pieno di domande. Ma mentre cerca più economisti incontra più giuristi; e raccoglie un numero decisamente più ridotto di adesioni fra i potenziali informatici, ingegneri e statistici.

I numeri del censimento sul concorso centrale per la governance del Pnrr, pubblicato ieri sul portale governativo dedicato al Recovery «Italiadomani», offre una serie di segnali incoraggianti conditi però dalle conferme sulle platee che continuano a guardare alla Pa con più interesse.

I numeri sono eloquenti. Alla raccolta di candidature, che si è chiusa lunedì, hanno risposto 31.866 persone, età media 36 anni, per un totale di 34mila domande



Agli statistici è riservato il 15% dei posti ma le loro domande sono solo il 4,5% del totale

dal momento che era possibile proporsi per più profili. L'interesse per un posto nella Pa, insomma, è alto: posto a tempo determinato, tre anni rinnovabili per altri due in linea con l'orizzonte temporale del Piano, che però apre le porte alla successiva riserva del 40% nei concorsi per le posizioni a tempo indeterminato come previsto dal decreto 80/2021 dedicato appunto al «reclutamento» nella Pa. Perché, e qui arriva il punto cruciale, nella strategia del governo definita sotto la regia del ministro per la Pa Renato Brunetta, le selezioni per i tempi determinati da far lavorare sul Pnrr sono il primo passo del cammino verso una Pubblica amministrazione rinnovata in modo strutturale, e arricchita dai profili tecnici necessari a farla rispondere alle nuove esigenze di investimenti pubblici e di servizi digitali.

E da questo punto di vista le cifre del bando Recovery sembrano in chiaroscuro. Ancora una volta a dominare sono gli aspiranti giuristi, che raccolgono il 42% delle domande (presentate nel 64,2% dei casi da donne) anche se i posti a loro disposizione sono solo il 25% del

totale. Più ricca l'offerta per gli economisti, che si disputeranno il 33,6% delle posizioni e hanno presentato il 34,7% delle domande. Ma il disallineamento si fa evidente quando si guarda ai profili più specificamente tecnici: agli statistici, in particolare, è riservato un ruolo chiave soprattutto nell'opera di rendicontazione dei progetti, essenziale per ottenere i fondi comunitari che vengono assegnati a consuntivo, ed è dedicato il 15% delle posizioni messe a bando. Le loro domande, però, coprono solo il 4,5% del totale. Ridotta anche la posizione ricoperta dai tecnici di area informatico-ingegneristica, che rappresenta solo il 18,1% delle candidature (presentate da uomini nel 68% dei casi). La strada verso una Pa più ricca di tecnici, a cui è dedicata in particolare l'area delle «alte professionalità» prevista dalle bozze del nuovo contratto, sembra ancora lunga: anche se le risposte più puntuali, come mostra il caso del concorso Sud, arriveranno dalle idoneità nelle selezioni, scandite dal calendario che sarà pubblicato a breve dal Foromez.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

